

N. 0056963

25/07/2014



CONSIGLIO PER LA RICERCA
E LA SPERIMENTAZIONE
IN AGRICOLTURA

Consiglio Nazionale

delle Ricerche

POS. CNR N. 642/14

REP. CNR EN. N. 209FF

ACCORDO QUADRO

tra

Il **Consiglio Nazionale delle Ricerche** (di seguito denominato CNR), C.F. 80054330586, con sede in Roma, Piazzale Aldo Moro n. 7, rappresentato dal Prof. Luigi Nicolais, in qualità di Presidente e legale rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede dello stesso CNR,

e

Il **Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura** (di seguito denominato CRA) C.F. 97231970589, con sede in Roma, Via Nazionale n. 82, rappresentato dal Prof. Giuseppe Alonzo, in qualità di Presidente e legale rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede dello stesso CRA.

CNR e CRA di seguito denominati congiuntamente anche "Parti".

Premesso che

A) il CNR

- in base al suo Statuto, è un Ente pubblico nazionale di ricerca con competenza scientifica generale con il compito di svolgere, promuovere, diffondere, trasferire e valorizzare attività di ricerca nei principali settori di sviluppo delle conoscenze e delle loro applicazioni per lo sviluppo scientifico, tecnologico, economico e sociale del Paese, perseguendo l'integrazione di discipline e tecnologie diffusive e innovative anche attraverso accordi di collaborazione e programmi integrati;
- svolge, promuove e coordina attività di ricerca con obiettivi di eccellenza in ambito nazionale e internazionale, finalizzate all'ampliamento delle conoscenze nei principali settori di sviluppo, individuati nel quadro della cooperazione e integrazione europea e della collaborazione con le università e con altri soggetti sia pubblici sia privati;
- è organizzato in Dipartimenti corrispondenti a Macroaree di attività con compiti di programmazione, coordinamento, controllo dei risultati delle attività di ricerca scientifica e tecnologica di riferimento e in Istituti afferenti ai Dipartimenti nei quali si svolgono le attività di ricerca e nel cui ambito vengono organizzate, valorizzate e aggiornate le competenze scientifiche in relazione alla capacità di apporto ai Programmi dell'Ente;
- dispone di competenze scientifiche e tecniche interdisciplinari e di eccellenza utili per lo sviluppo e la valorizzazione di un sistema agroalimentare, agroindustriale e forestale sostenibile e innovativo;
- in base al vigente Regolamento di Organizzazione e Funzionamento, pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 101 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio 2005, regola i rapporti di collaborazione in attività di ricerca tra l'Ente e i soggetti pubblici e privati mediante Accordi Quadro che definiscono aree progettuali e modalità di collaborazione e costituiscono la base per la successiva stipula di Convenzioni operative;



B) il CRA

- è Ente pubblico nazionale di ricerca che valorizza e promuove la ricerca scientifica e applicata e l'innovazione, anche attraverso attività di tipo sperimentale, nonché progetti e impianti pilota, anche al fine di promuovere uno sviluppo agricolo e rurale sostenibile e di utilizzare a scopi produttivi e di tutela le zone marginali e svantaggiate del territorio nazionale e i sistemi acquei;
- individua processi produttivi e tecniche di gestione innovativi anche attraverso miglioramenti genetici ed applicazione e controllo delle biotecnologie;
- fornisce consulenza ai Ministeri, alle regioni e province autonome, a loro richiesta, anche nel quadro di accordi di programma stipulati con gli stessi;
- favorisce il processo di trasferimento dei risultati ottenuti alle imprese e collabora a tal fine con le regioni;
- esegue ricerche a favore di imprese del settore agricolo, ittico e agroindustriale;
- sviluppa percorsi di innovazione tecnologica, sostiene obiettivi di qualificazione competitiva dei sistemi agro-alimentari e agro-industriali, favorisce l'integrazione delle conoscenze provenienti da differenti ambiti di ricerca e stimola sinergie con le attività di ricerca a carattere regionale, nazionale, comunitario e internazionale;
- in applicazione del Decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454 e dello Statuto, è organizzato in Dipartimenti, Centri di ricerca e Unità di ricerca; i primi con funzione di coordinamento delle attività delle strutture nell'ambito delle linee definite nel Piano triennale di attività.

Considerato che

- il CNR e il CRA hanno già proficuamente collaborato per una pluralità di programmi e progetti scientifici di interesse nazionale e internazionale, anche sulla base di uno specifico Accordo Quadro stipulato in data 31 luglio 2008;
- le Parti ritengono di reciproco interesse rinnovare la collaborazione avviata mediante la sottoscrizione di un nuovo Accordo Quadro al fine di:
 - stimolare nuove e importanti occasioni di confronto e di approfondimento su tematiche di ricerca di particolare rilievo per i due Enti nel campo delle discipline scientifiche che investono il settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale, forestale e ambientale;
 - sviluppare ricerche legate alla soluzione di problematiche tecnico-scientifiche connesse al perseguimento di una crescita sostenibile dell'agricoltura, dell'agroalimentare e dell'agroindustria, nel rispetto e nella conservazione delle risorse naturali, degli ecosistemi e del territorio agricolo e forestale;
 - favorire l'utilizzo congiunto e integrato di risorse strumentali, umane e finanziarie, nonché delle sedi, messe a disposizione delle Parti, allo scopo di conseguire programmi e progetti comuni.

Tutto ciò premesso e considerato si conviene che

Art. 1

(Premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro.

Art. 2

(Finalità)

Il CNR e il CRA, nell'ambito dei compiti e delle funzioni attribuite loro dalle leggi, si impegnano a



individuare programmi di interesse comune diretti a agevolare la cooperazione scientifica tra Istituti del CNR e Centri e Unità di ricerca del CRA coinvolti in attività di ricerca nel settore agricolo, agroalimentare, forestale e ambientale in termini di:

- definizione, elaborazione, partecipazione e attuazione di programmi e progetti scientifici nei settori di comune interesse;
- utilizzo coordinato di risorse umane e strumentali nell'ambito di attività congiunte;
- sviluppo di soluzioni migliorative per valorizzare, di comune intesa, i risultati delle ricerche svolte dalle rispettive strutture e incrementare le possibilità di un loro trasferimento al mondo produttivo;
- trasferimento delle conoscenze tecnico-scientifiche anche attraverso lo scambio di ricercatori e tecnici tra i due Enti, conformemente alle rispettive regolamentazioni in questo campo.

Le modalità e le forme di collaborazione saranno regolate attraverso la stipula di specifiche Convenzioni operative adottate sulla base dell'art. 5 del presente Accordo e ai sensi degli ordinamenti interni delle Parti.

Le Parti si impegnano a considerare, in linea prioritaria, la partecipazione congiunta ad accordi per la costituzione di ricerca in partenariato con altre istituzioni, d'intesa con le Regioni.

Art. 3

(Tipologia delle azioni programmatiche)

I programmi di ricerca congiunti e le iniziative poste in essere dalle Parti riguarderanno principalmente:

- la definizione, la promozione e il coordinamento di progetti di ricerca su base nazionale e internazionale nei settori di comune interesse;
- la valorizzazione e la divulgazione di conoscenze tecnico-scientifiche;
- la condivisione di personale tra gli Enti coinvolti e l'accesso alle sedi, così come previsto al successivo art. 7.

Art. 4

(Comitato di Gestione)

Al fine di regolare l'esecutività delle azioni relative alla gestione operativa del presente Accordo le Parti concordano di istituire un Comitato di Gestione costituito da due rappresentanti designati dal Presidente del CNR e da due rappresentanti designati dal Presidente del CRA.

Il Comitato resta in carica per tutta la durata dell'Accordo e si riunisce almeno una volta l'anno.

Eventuali sostituzioni dei Componenti del Comitato di Gestione potranno essere effettuate, di volta in volta, da ciascuna delle Parti dandone comunicazione all'altra.

Al Comitato sono affidati i seguenti compiti:

- individuare obiettivi strategici comuni e specifici settori di intervento;
- definire i temi programmatici/progettuali su cui concentrare la collaborazione;
- supervisionare e coordinare le attività oggetto del presente Accordo;
- predisporre convenzioni operative;
- proporre iniziative comuni per la pubblicizzazione, la pubblicazione e lo sfruttamento dei risultati dei programmi congiunti;
- proporre eventuali modelli organizzativi/operativi ritenuti più appropriati per il raggiungimento delle finalità prospettate, ivi compresa l'individuazione di appositi gruppi di lavoro;

- elaborare programmi congiunti di investimento in infrastrutture, grandi attrezzature e impianti, in base alle specifiche disponibilità;
- valutare possibili percorsi di integrazione stabile tra strutture del CNR e del CRA in tutti i casi in cui ciò possa contribuire a razionalizzare le attività o a diminuirne i costi improduttivi.

Nello svolgimento delle attività sopraelencate, il Comitato potrà avvalersi della collaborazione di dipendenti del CNR e/o del CRA aventi specifiche competenze nell'ambito delle tematiche di ricerca e di sviluppo di comune interesse dallo stesso individuate.

La partecipazione al Comitato è a titolo gratuito. Le eventuali spese di missione dei componenti saranno a carico dell'Ente di rispettiva appartenenza.

Art. 5
(Convenzioni operative)

Per ogni programma o progetto di comune interesse le Parti negozieranno e predisporranno una Convenzione operativa, sottoscritta eventualmente anche da altri soggetti terzi interessati pubblici o privati.

La Convenzione Operativa includerà, tra l'altro, i criteri e le procedure che regoleranno gli impegni reciproci dei soggetti che vi aderiscono, l'articolazione delle azioni in cui si sviluppa il Programma, i tempi di esecuzione e la ripartizione dei costi tra i soggetti partecipanti.

La Convenzione Operativa sarà, di volta in volta, sottoscritta dai rappresentanti delle Parti sulla base di quanto previsto dai rispettivi ordinamenti interni. Ciascuna Parte individuerà il proprio Responsabile della Convenzione.

Art. 6
(Proprietà dei risultati)

La titolarità dei risultati delle attività congiunte, anche ai fini della valorizzazione economica delle ricerche svolte e delle iniziative di trasferimento, nonché la relativa proprietà intellettuale saranno regolate nelle specifiche Convenzioni di cui all'art. 5 dell'Accordo.

In tutte le iniziative di diffusione dei risultati derivanti dalle attività del presente Accordo dovrà essere menzionata la collaborazione tra il CNR e il CRA.

Art. 7
(Regole di comportamento presso le sedi dell'altra Parte)

Ciascuna Parte si impegna ad accogliere, in qualità di ospite il personale dell'altra Parte operante nelle attività oggetto del presente Accordo, secondo le proprie disponibilità e secondo le normative applicabili e vigenti.

I dipendenti di una delle Parti che eventualmente si dovessero recare presso le sedi dell'altra Parte, per lo svolgimento delle citate attività, saranno tenuti a uniformarsi ai regolamenti disciplinari, di sicurezza e di protezione sanitaria in vigore presso la Parte ospitante nonché alle regole che ne disciplinano l'accesso anche con riguardo al D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.

Art. 8
(Durata, procedura di rinnovo e facoltà di recesso)

Il presente Accordo entrerà in vigore a far data dalla sottoscrizione da parte dei due Enti contraenti e avrà durata triennale. Potrà essere rinnovato per uguale periodo su esplicito consenso delle Parti.



Ciascuna delle due Parti potrà recedere dal presente Accordo con un preavviso di sei mesi da comunicarsi alla controparte con lettera raccomandata.

In caso di recesso dall'Accordo, le Parti si impegnano a proseguire eventuali attività in itinere la cui conclusione, in base ad accordi precedentemente presi dai due Enti, fosse prevista per una data successiva a quella della richiesta di recesso.

Art. 9
(Modifiche)

Qualsiasi modifica del presente Accordo dovrà essere concordata per iscritto ed entrerà in vigore solo dopo la relativa sottoscrizione da parte di entrambi gli Enti.

Art. 10
(Oneri finanziari)

Il presente Accordo non comporta oneri finanziari per le Parti, salvo quanto previsto dalle Convenzioni Operative di cui all'art. 5, in relazione ai singoli programmi o progetti da realizzare.

Art. 11
(Controversie)

Qualsiasi controversia derivante dall'interpretazione o dall'esecuzione del presente Accordo sarà sottoposta alla competenza esclusiva del Foro di Roma, qualora le Parti non riescano a definirla amichevolmente.


Art. 12
(Registrazione)


Il presente Accordo, redatto in quadruplica copia, è soggetto a registrazione in caso d'uso. Le spese per l'eventuale registrazione sono a carico della parte richiedente.

Art. 13
(Norme di rinvio)

Per quanto non espressamente previsto dal presente Accordo si fa rinvio alle norme vigenti in materia.

Roma, 25.07.2014

Consiglio Nazionale delle
Ricerche

.....
Prof. Luigi Nicolais

Consiglio per la Ricerca
e la Sperimentazione in Agricoltura

.....
Prof. Giuseppe Aloizo